



COMUNE DI SUSEGANA
Provincia di Treviso

ORDINANZA N. 78

Oggetto : MISURE DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO NEL PERIODO FINO AL 30/04/2022.

Polizia Locale
Servizio VIGILANZA

SINDACO

PREMESSO che: ·

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteo-climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente - conferma, tra l'altro, il valore limite giornaliero per le polveri sottili PM10 pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile - e prevede l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni; ·
- la Corte di giustizia della Commissione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limiti giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite; a questa seguiranno sanzioni per l'Italia;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come le polveri PM10 permangano un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero; ·

VISTO il D.M. 02.04.2002 n.60 che fissa i valori limite di qualità dell'aria per gli agenti inquinanti, tra cui le PM10 (polveri sottili), per i quali il valore limite in 24h per la protezione della salute umana è di 50µg/mc (da intendersi come media giornaliera della concentrazione di PM10) da non superarsi più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;

VERIFICATO CHE:

- con Deliberazione di Consiglio n. 90, del 19/04/2016, è stato aggiornato il Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell'Atmosfera (PRTRA), resosi necessario per allineare le politiche regionali di riduzione dell'inquinamento atmosferico ed i contenuti del PRTRA (2014) con gli ultimi sviluppi di carattere conoscitivo e normativo a livello europeo, nazionale e regionale; ·
- con Deliberazione di Giunta n. 836 del 06/06/2017 è stato adottato il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel

Bacino Padano”, sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente. L'accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura;

- la Deliberazione di Giunta n. 1500 del 16/10/2018 demanda ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei TTZ.

CONSIDERATO che il succitato Accordo prevede altresì: - che le misure temporanee ed omogenee si attivino in funzione del livello di allerta per il PM10 raggiunto e modulato su tre livelli:

1. livello di nessuna allerta – verde: numero di giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m³ inferiore a 4;

2. livello di allerta 1 – arancio: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m³ sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;

3. livello di allerta 2 – rosso: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m³ sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui giorni dieci giorni antecedenti;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee avviene in base alla verifica e comunicazione ai comuni da parte di ARPAV dei dati di qualità dell'aria nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti. In base al livello di allerta raggiunto si attiveranno le misure temporanee il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) e resteranno in vigore fino al giorno di controllo successivo. I cittadini potranno visualizzare le informazioni ARPAV relative ai livelli di allerta all'indirizzo: https://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php;

VISTE le indicazioni fornite dal C.I.S. nell'incontro del 10.03.2021, in cui è stato illustrato il suddetto Pacchetto di misure straordinarie, e si è deciso di mantenere quanto più uniforme ed omogenea l'applicazione delle misure del Piano coordinato tra le regioni del Bacino Padano discusso nell'incontro del 05.01.2021 ai fini di una maggiore efficacia delle stesse;

PRECISATO che nell'allegato B “Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria per il triennio 2021-2023” della D.G.R. n. 238/2021 relativamente al Settore Trasporti è prevista una nuova azione di “rafforzamento delle limitazioni alla circolazione veicolare previste dall'Accordo di Bacino Padano: introduzione del divieto di circolazione dei veicoli privati fino a Euro2 compreso, nei Comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 30.000 abitanti non appartenenti alle zone “Agglomerato”. Con durata temporale dal 1 ottobre al 30 aprile di ogni anno”;

RICHIAMATO il Tavolo Tecnico Zonale del 22.03.2021 in cui tra l'altro: -il rappresentante della Regione Veneto ha illustrato il contenuto della D.G.R. n.238/2021 ed ha precisato le categorie di veicoli soggetti a limitazione della circolazione, il periodo e gli orari di divieto; -sono stati invitati i Comuni a redigere le ordinanze di recepimento delle misure straordinarie illustrate;

DATO ATTO che in base alla nuova zonizzazione il Comune di Susegana rientra in zona IT0524 "Zona Pedemontana", comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 30.000 abitanti non appartenenti alle zone “Agglomerato” e pertanto rientra nei Comuni in cui deve essere introdotto il divieto di circolazione, fino al 30.04.2021;

VISTI:

- il D.Lgs. 03.04.2006 n.152 e ss.mm.ii:

- il D.Lgs. 13.08.2010;

- il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n.57 dell' 11.11.2004 e successivo aggiornamento approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n.90 del 19.04.2016;

- la D.G.R. n.836 del 6.6.2017;
- la D.G.R. n. 1855 del 29.12.2020;
- la D.G.R. n. 238 del 02.03.2021;
- la D.G.R. n. 1089 del 09.08.2021;
- l'art. 7 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;
- gli artt. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

ORDINA

1. **l'istituzione del divieto di circolazione** con decorrenza dalla data del presente provvedimento e **fino al 30/04/2022**, in tutto il territorio comunale – ad eccezione dei tratti della strada statale SS.13 “Pontebbana” e delle strade provinciali S.P.38 “Francesco Fabbri”, S.P.34 “Sinistra Piave”, ricadenti entro i confini comunali che è parte integrante della presente ordinanza – **nei giorni feriali dalle ore 8.30 alle ore 18.30**, alle seguenti categorie di veicoli: **-autoveicoli categorie M e N** (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n.285/1992 “Nuovo Codice della Strada”–C.d.S.) **alimentati a benzina Euro 0 e Euro 1**; **- autoveicoli categorie M e N** (ex art. 54 comma 1 del C.d.S.) **alimentati a gasolio Euro 0, Euro 1 e Euro 2**; **-ciclomotori e motoveicoli L** (ex artt. 52 e 53 del C.d.S.) **a due tempi Euro 0**;

ECCEZIONI

Sono esclusi dal fermo della circolazione:

- veicoli elettrici, veicoli ibridi e multimodali, microveicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- veicoli a doppia alimentazione, diesel/gas e benzina/gas (naturale o gpl), per dotazione di fabbrica o successiva installazione;
- veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'art. 60, comma 4, del D.Lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'art. 215 del DPR 495/1992, in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della FIVA;
- veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D.Lgs. 285/1992;
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva 97/24/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/06/1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a 2 o 3 ruote, cosiddetti Euro 0 e pre Euro 1;
- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale come veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, della Guardia di Finanza, dei VV.FF., della CRI, dei corpi e servizi della Polizia Locale e Provinciale, della Protezione Civile e dei Carabinieri; veicoli di pronto soccorso sanitario; scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL); veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap e esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore stesso; autovetture a targa speciale CD e CC; carri funebri.

DEROGHE

Sono altresì esclusi dal fermo della circolazione:

- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
- veicoli degli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;
- veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
- veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Min. dei Trasporti 332/1998;
- veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento; -veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei propri ordini, di operatori sanitari e assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;

-veicoli utilizzati da lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione di mezzi di trasporto pubblici, certificati dal datore di lavoro;

-veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;

-veicoli con a bordo almeno 3 persone;

-veicoli di conducenti che abbiano compiuto il 70° anno di età;

-veicoli delle autoscuole o di soggetti in possesso della relativa autorizzazione ministeriale utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 285/1992;

-veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;

-veicoli degli ospiti degli alberghi, strutture ricettive e simili, case d'accoglienza, limitatamente al percorso necessario all'andata ed al ritorno dalle predette strutture muniti di copia della prenotazione od altro idoneo titolo autorizzativo;

-veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria, comprovata da documentazione dell'ufficio del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del M.I.T. o dei Centri di Revisione autorizzati, limitatamente al percorso strettamente necessario, con titolo autorizzatorio; -veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione.

AVVISA

se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì l'analisi da parte di ARPAV dei dati della stazione di riferimento evidenzia una variazione in aumento del livello esistente (ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso), ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo. Il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avviene se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni:

- la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m³ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
- si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m³ nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo.

Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.
http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php

Il Comune avviserà circa il livello di allerta raggiunto attraverso il portale <http://www.comune.susegana.it> ed altri strumenti informativi, a seguito di comunicazione di ARPAV, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto.

Il Corpo Unico di Polizia locale del Coneglianese e la Protezione Civile potranno derogare alla presente ordinanza in caso di emergenze concernenti la viabilità ovvero a tutela dei beni anche privati, nonché di salvaguardia della pubblica incolumità.

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza.

Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento è soggetto a sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7 comma 13-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al Capo I, sezione II, del titolo IV dello stesso Codice della Strada.

DISPONE

che copia del presente provvedimento sia pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e inviata a tutti i sotto elencati soggetti interessati:

- Regione del Veneto;
- Provincia di Treviso – Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale;

- Azienda ULSS2 – Marca Trevigiana;
- ARPAV – Dipartimento Provinciale di Treviso;
- Corpo Unico di Polizia Locale del Coneglianese;

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7/08/1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6/12/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Comando del Corpo Unico di Polizia Locale del Coneglianese Dott. Claudio Mallamace.
Penalità a carico dei trasgressori a norma di legge.

Susegana, li 15/10/2021

SINDACO
SCARPA VINCENZA / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)